



COMUNE DI MONTEDORO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta *Paese
dello zolfo e delle stelle*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 25-03-2022

**Oggetto:Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016
175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100
Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020**

n.

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 19:12, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta . Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SALVO TIZIANA	P	PRIVITERA CARMELA	P
MORREALE ANGELO ANTONIO	A	GIARRATANO BRUNO	P
GALANTE CALOGERO	P	RUFFINO CALOGERA	P
CHIARELLI TANIA ANTONIA	P	GENCO CALOGERO	P
SALAMONE ANTONINO	P	TULUMELLO SALVATORE	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

Bufalino Renzo	A
ALBA PIETRO	P
SAIA ROSA	A
BONADONNA MIRIAM	A

Assume la presidenza il Signor SALVO TIZIANA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor schillaci gretel.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: Privitera Carmela, Galante Calogero e Ruffino Calogera

Il Presidente, nel passare alla trazione del secondo punto all'ordine del giorno cede la parola al Consigliere Genco C. Il quale chiede che venga allegata una dichiarazione di voto contrario alla proposta di Delibera, richiede inoltre, una dettagliata relazione sulla società RENER ed in merito all'ATO ambiente, osserva che la perizia per impugnare i Bilanci inizialmente era stata affidata ad un Commercialista di Palermo, dividendo le spese con gli altri Comuni coinvolti, successivamente l'incarico è stato conferito ad un altro perito, chiede le motivazioni e a che punto è la situazione.

Il Presidente cede la parola al Vicesindaco il quale si rende disponibile a fornire i Bilanci della società RENER.

I Vicesindaco, illustra la situazione della società, facendo presente che gli impianti sono n.6, i contatori sono n. 11. Comunica al Consigliere di avere ricevuto una Relazione dalla società, contenente, i risparmi ottenuti dal Comune di Montedoro negli anni 2017 al 2021 per un totale di € 107.130,61, l'elenco dei contatori potrà essere richiesto alla stessa RENER. L'impianto in comodato d'uso come era stato chiesto nell'ultimo Consiglio Comunale, era stato fatto probabilmente nel 2009. La RENER ha comunicato che ha dovuto procedere per il comodato d'uso al fine di accedere ai contributi del GSE, in quanto per l'immobile sito in borgo Roma era necessario fornire il titolo di proprietà, pertanto la RENER e il Comune hanno stipulato il contratto di comodato d'uso, ma l'impianto è stato realizzato dalla RENER. Tutti gli impianti sono stati realizzati dalla società RENER, nessun impianto è stato concesso in subappalto.

Inoltre la cessione della quota del 51% da parte della RENER è avvenuta a titolo gratuito, con il diritto di partecipare agli eventuali utili. Negli anni sono stati realizzati n. 6 impianti fotovoltaici, mentre puntualizza i contatori sono n. 11, perché in alcuni impianti è necessario un contatore di accensione di n.1 KW che serve per accendere l'impianto. Nel corso degli anni la RENER si è fatta carico dell'intestazione totale dei contatori di energia elettrica, facendosi carico anche dei costi fissi e dell'energia consumata durante le notturne. Il Comune usufruisce dell'energia elettrica per l'edificio Comunale, la biblioteca, il campo sportivo ecc.

La RENER non ha distribuito utili negli ultimi anni, fino al 2020, gli eventuali utili sono stati accantonati a riserva Statuaria o per coprire eventuali perdite. In conclusione ad oggi il Comune di Montedoro, ha ottenuto maggiori benefici di quanto programmato nel 2009, considerato l'aumento dei costi, dell'energia da gennaio di quest'anno, conclude che la RENER non potrà più sostenere i costi.

Il Consigliere Genco C. precisa che nel 2011 è stata adottata una Delibera di Giunta per cessazione dei rapporti con la RENER e nei confronti di un'altra società. Dopo un anno il Comune indice una gara per realizzare impianti fotovoltaici. Chiede inoltre, con quale atto avviene nuovamente l'affidamento alla RENER per la costruzione degli impianti fotovoltaici.

Il Vicesindaco, precisa che nel 2011, non è stato possibile costruire gli impianti in quanto gli immobili non risultavano accatastati, si è perso un po' di tempo per cui gli incentivi del GSE erano diminuiti finché la società Clizia non ha più avuto utilità nel costruire gli impianti, con autorizzazione Sindacale del 4.03.2013 si è proceduto a riaffidare gli impianti a RENER.

Il Consigliere Genco, precisa che la RENER attualmente percepisce un incentivo GSE, chiede a quanto ammonta l'importo e come viene distribuito tale incentivo, considerato che il Comune partecipa al 51%.

Il Vicesindaco risponde che è tutto dettagliato nei Bilanci della società RENER e dichiara di rendersi disponibile ad invitare la società per un Consiglio ad hoc sulla RENER con la presenza del Consiglio di Amministrazione della RENER.

Infine in merito all'ATO CL1, precisa che c'è un contenzioso in corso che sta seguendo l'avv. Campione. L'incarico è stato affidato al dott. Vincenzo Piazzese, c'è una Delibera della Corte dei Conti che ci fa sperare in una vittoria. Inoltre è stata vincolata una somma di €300.000,00 in Bilancio esclusivamente per il contenzioso in atto, in quanto sono stati impugnati di Bilanci dal 2016 al 2018, perché si ritenevano non corretti.

Il Presidente, non essendoci altri interventi sottopone a votazione la proposta che ottiene il seguente risultato:

- presenti n. 9
- votanti n. 9
- voti favorevoli n.6
- voti contrari n.3 (Genco C., Ruffino C., Tulumello S.)
- astenuti n.0

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 21-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to **piombino vincenzo**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 21-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to **ORTOLANO MARIA**

PREMESSO CHE con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4. c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

□ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni. nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma I lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016,

— ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio,” in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...)tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 24 T.U S.P. il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2019, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO CHE il Comune di Montedoro ha proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, dalle quali si rileva la detenzione delle società partecipate alla data del 31/12/2019 per come illustrato nel prospetto qui di seguito riportato;

PARTECIPATA	CODICE FISCALE	FORMA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
-------------	----------------	-----------------	-------------------------

GAL TERRE DEL NISSENO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01859310854	Società consortile a responsabilità limitata	1,79
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. CALTANISSETTA PROVINCIA NORD	01897400857	Società consortile per azioni	1,24
LE COLLINE DEL NISSENO SOC.ARL IN LIQUIDAZIONE	01688120854	Società a responsabilità limitata	4
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA -ATO 6	92039930851	Società consortile per azioni	0,59
ATO AMBIENTE CL1 S.P.A. LIQUIDAZIONE	01665600852	Società per azioni	1,84
RENER S.R. L	02895191209	Società a responsabilità limitata	51%

CONSIDERATO CHE l'art. 20 comma I del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un 'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione:

CONSIDERATO CHE il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. di cui all'art. 4, e. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. previste dall'art. 20. c. 2. T.U.S.P.

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
- c) partecipazioni in società svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
- d) partecipazioni in società triennio precedente. abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società di da costituite per la gestione di un servizio interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società cui 4. co. 7. D.lgs n. 175/2016. ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento:
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.:

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO CHE è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.138/2011 e s.m.i.. anche fuori dall'ambito territoriale dei Comune, purché si dia atto che i l'affidamento dei servizi in medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP.
- in società che, alla data di entrata vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs n.175/2016 che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3) possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse. fermo il rispetto dell'art. 4. co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dai dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo. monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP,

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione. ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Montedoro, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 175/2016 emerge che nessuna di esse presenta caratteristiche in contrasto con la normativa attuale,

RITENUTO pertanto di confermare le azioni intraprese e di dare atto che non sono necessarie ulteriori azioni di revisione delle partecipazioni detenute;

PROPONE

1.Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Montedoro detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.l.gs 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede la necessità di adottare un piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016. n. 175 come modificato dal D.lgs. 100/2017

3.Di Dichiarare l'adottando atto di deliberazione immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
SALVO TIZIANA

Il Responsabile del servizio
schillaci gretel

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 25-03-2022 Comune di Montedoro

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
schillaci gretel

Viene comunicata con lettera n. in data ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125,
comma 1 della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
schillaci gretel

Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data ad altri Enti ai sensi dell'art. 135,
comma 1 della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
schillaci gretel

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124,
comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
schillaci gretel

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
schillaci gretel